

**FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO**  
**I PARERI IN MATERIA TRIBUTARIA**

**PARERE N. 12 DEL 05.07.2011**

**Tassazione a conguaglio della quota capitale del fondo pensione**

**IL QUESITO**

Sono un “vecchio iscritto” ad un fondo pensione aziendale. Il fondo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro ha operato le relative ritenute fiscali sulla somma erogata. A distanza di tempo mi è pervenuta una comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate con la quale mi si chiedevano somme a titolo di conguaglio. Successivamente l’Agenzia mi ha inviato una ulteriore comunicazione con la quale allo stesso titolo mi si chiedono maggiori somme. E’ corretto il comportamento dell’Ufficio?

\*\*\*

Nell’ipotesi in cui un lavoratore dipendente cessa la propria attività lavorativa per andare in pensione, se era iscritto ad una a forma pensionistica complementare (cd. fondo pensione), oltre al TRF erogato dal proprio datore di lavoro percepisce una somma erogata dal Fondo di previdenza.

Al riguardo si osserva che per quanto riguarda le prestazioni in forma capitale percepite dagli ex lavoratori che hanno cessato l’attività lavorativa negli anni 2003 e successivi, l’Agenzia delle entrate provvede ad emettere, a distanza di tempo, una comunicazione con la richiesta di somme a titolo di conguaglio. Talvolta succede che successivamente l’Agenzia effettui nuovi conteggi e chieda delle ulteriori somme. La richiesta è frutto di una particolare modalità di determinazione dell’aliquota Irpef da utilizzare per assoggettare a tassazione separate dette somme.

**L’orientamento dell’Agenzia**

A tale riguardo si osserva che l’Agenzia delle entrate sul punto ha modificato la propria interpretazione. In un primo momento con la Circolare n. 29/E del 2001, ha affermato che l’aliquota c.d. interna da applicare ai montanti post 1° gennaio 2001 era determinata in base ad un reddito di riferimento calcolato considerando, nell’algoritmo prefigurato dall’art. 19 del Tuir:

- al numeratore l'ammontare totale della prestazione in capitale (maturata prima e dopo il 1° gennaio 2001)
- al denominatore l'intero periodo di contribuzione.

Successivamente, nel paragrafo 5.2. della Circolare 18 dicembre 2007, n. 70/E, l'Agenzia delle entrate ha indicato una diversa e nuova interpretazione dell'art. 20, comma 1, dei Tuir. In particolare, l'Agenzia ha invitato i propri Uffici periferici a rideterminare l'aliquota da applicare sulle prestazioni in capitale erogate, riferibili al maturato contributivo dal 1° gennaio 2001, applicando un'aliquota interna costruita in base ad un reddito di riferimento calcolato considerando:

- al numeratore il solo montante post 1° gennaio 2001
- al denominatore il solo periodo di contribuzione post 1° gennaio 2001.

Il nuovo criterio di determinazione dell'aliquota interna ha comportato, nella maggior parte dei casi, un aumento, talora di ammontare significativo, della tassazione, soprattutto nel caso di destinazione (su base oltretutto volontaria, per i "vecchi iscritti"), nel periodo 2001/2006, di quote di TFR alla previdenza complementare.

Tanto premesso, l'Agenzia, tramite istruzioni di servizio, ha invitato gli uffici a riliquidare l'imposta dovuta sulle prestazioni in capitale erogate a "vecchi iscritti", nel 2003 o in anni successivi: in conformità a tali indicazioni, gli uffici periferici hanno fatto pervenire ai contribuenti una seconda comunicazione di liquidazione delle predette somme chiedendo la differenza rispetto alla precedente comunicazione predisposta secondo i vecchi criteri.

### **La prima giurisprudenza**

Sulla specifica questione si è pronunciata la Commissione Tributaria Provinciale di Milano. Sez. I, che con sentenza 8 settembre 2009, n. 423, ha accolto il ricorso di un ex iscritto al fondo pensione (ora pensionato) cui era stata notificata una cartella di pagamento per mancato pagamento Irpef tassazione separata della comunicazione di conguaglio.

La sentenza svolge un'analisi complessiva della questione. Nel merito i giudici milanesi osservano che la riliquidazione effettuata dall'Ufficio è in contrasto con l'art. 23, comma 5, terzo periodo, del D.Lgs. n. 252/2005, che ha abrogato l'art. 20 del Tuir con decorrenza 1° gennaio 2007, norma che consentiva tale riliquidazione posto che disponeva "*Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui e' maturato il diritto di percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti.*". In buona sostanza, per la Commissione Tributaria Provinciale di Milano il citato art. 23, comma 5, terzo periodo, del predetto D. Lgs. n. 252/2005, avrebbe una valenza generale, nel senso di escludere qualsivoglia

potere di riliquidazione da parte degli Uffici. Non solo, dunque, quello espressamente soppresso di cui all'art. 20 del Tuir (riliquidazione in base all'aliquota media del quinquennio), ma anche eventuali riliquidazioni sulla base di un diverso criterio di calcolo dell'aliquota da applicare sulle prestazioni in capitale erogate.

La Commissione osserva testualmente che *"l'Ufficio ha emesso il ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 600/1973, ma tale articolo non consente il tipo di riliquidazione effettuata in quanto non ricorrono i presupposti di cui al citato art. 36 bis, poiché non si tratta di correzione di errori o riduzioni di detrazioni o deduzioni esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge, ma di una nuova e diversa riliquidazione delle imposte già liquidate dal sostituto di imposta all'atto della erogazione delle somme"*.

Va fatto presente che su identica questione, si sono pronunciate nello stesso senso:

- CT di Milano, Sez. 25, sentenza n. 114/25/10 del 13/04/2010;
- CT di Perugia, Sez. 8, sentenza n. 161/08/10 del 20/01/2010;
- CT di Milano, Sez. 16, sentenza n. 68/16/2009 del 2/04/2009.

Tutte le pronunce sopra indicate hanno stabilito l'univoco principio che l'agenzia delle entrate non può precedere ad alcun ricalcolo rispetto a quello effettuato dal sostituto d'imposta all'atto della erogazione delle somme, dal momento che l'articolo 23, comma 5, terzo periodo del D.Lgs. n. 252/2005 dispone che *"per le prestazioni erogate anteriormente alla suddetta data (1/1/2007) per la quale gli uffici finanziari non hanno provveduto a tale data, all'iscrizione a ruolo per le maggiori imposte, dovute ai sensi dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del predetto testo unico, non si dà luogo all'attività di riliquidazione prevista dal medesimo secondo periodo del comma 1 dell'articolo 20 del medesimo articolo."*

Da ultimo è intervenuta la Commissione tributaria Provinciale di Roma con la sentenza n. 145/26/11 del 16 maggio 2011 che, seppure con motivazione assai più stringata, ha accolto la richiesta di un contribuente che dopo avere pagato sulla base della prima liquidazione operata dall'Ufficio si era poi visto notificare una seconda comunicazione che, non essendo stata pagata, aveva poi comportato l'iscrizione a ruolo della differenza. La Commissione ha annullato la cartella di pagamento condannando l'Ufficio al rimborso delle spese di giudizio.

### **Normativa di riferimento**

- TUIR - art. 19 – art. 20
- D.Lgs. n. 252/2005, art. 23, comma 5, terzo periodo
- D.P.R. n. 600/1973- art. 36 bis

### Prassi di riferimento

- Circolare Ag. Entrate 18 dicembre 2007, n. 70/E, paragrafo 5.2

### Giurisprudenza di riferimento

- CT Provinciale di Milano. Sez. 1, sentenza n. 423 del 8 settembre 2009
- CT Provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 114/25/10 del 13/04/2010
- CT Provinciale di Perugia, Sez. 8, sentenza n. 161/08/10 del 20/01/2010
- CT Provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 68/16/2009 del 2/04/2009
- CT Provinciale di Roma, Sez. 26, sentenza n. 145/26/11 del 16 maggio 2011

Fondazione Studi  
**IL PRESIDENTE**  
**Rosario De Luca**

